Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 45

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 19 febbraio 1973 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato

Con decreto del Presidente della Repubblica, in data 2 febbraio 1973, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono state accettate le dimissioni rassegnate dal sig. Anselmo Martoni, già deputato al Parlamento, dalla carica di Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.

Con altro decreto, in pari data, l'on. dott. Umberto Righetti, deputato al Parlamento, è stato nominato Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.

(2662)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 giugno 1972, n. **984.**

Istituzione di corsi sperimentali presso gli istituti professionali di Stato in applicazione della legge 17 dicembre 1971, n. 1156.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 27 ottobre 1969, n. 754;

Veduta la legge 11 dicembre 1969, n. 910;

Veduta la legge 17 dicembre 1971, n. 1156;

Udito il parere della commissione di esperti di cui all'art. 1 della legge 27 ottobre 1969, n. 754;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

In applicazione della legge 17 dicembre 1971, n. 1156, con effetto dal 1° gennaio 1972 sono istituiti, in via sperimentale, presso gli istituti professionali di Stato indicati nelle annesse tabelle *A, B, C, D, E, F,* viste e firmate, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione, centodieci corsi annuali, biennali o triennali, per il conseguimento, previo esame di Stato, dei diplomi di maturità professionale specificati nelle tabelle medesime.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1972

LEONE

MISASI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1973
Atti di Governo, registro n. 255, *foglio n.* 93. — VALENTINI

TABELLA *A*

Corsi speciali post-qualifica di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge 27 ottobre 1969, n. 754

(Corsi annuali)

ISTITUTI SEDI DEI CORSI	Diploma di maturità professionale che si consegue	Numero dei corsi
Istituti professionali per l'industria e l'artigianato:		
Pesaro	Odontotecnico	1
Reggio Emilia	Id.	1

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

TABELLA B

Corsi speciali post-qualifica di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge 27 ottobre 1969, n. 754

(Corsi biennali)

ISTITUTI SEDI DEI CORSI	Diploma di maturità professionale che si consegue	Numero dei corsi
Istituti professionali per l'industria e l'artigianato:		
Amantea	Tecnico delle industrie meccaniche	1
Ancona	Id.	1
Ariano Irpino	Id.	1
Bagnone « Pacinotti »	Id.	1
Cassino	Id.	1
Città di Castello	Id.	1
Civitavecchia	Id.	1
Crotone	Id.	1
Firenze « Cellini »	Id.	1
Frosinone	Id.	1
Galatina	Id.	1
Maglie	Id.	1
Marigliano	Id.	1
Orvieto	Id.	1
Ottaviano	Id.	1
Padova	Id.	1
Perugia	Id.	1
Pontedera	Id.	1
Potenza	Id.	1
Ragusa	Id.	1
Ravenna	Id.	1
Rimini	Id.	1
Roma « Locatelli »	Id.	1
Terni	Id.	1
Torino « Zerboni »	Id.	1
Trapani	Id.	1
Alife	Tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche	1
Bagheria	Id.	1
Brescia « Moretto »	Id.	1
Castelnuovo di Garfagnana	Id.	1
Firenze « Cellini »	Id.	1
Foligno	Id.	1
Formia	Id.	1
Lioni	Id.	1
Lugo	Id.	1
Mantova	Id.	1
Massa « Bersanti »	Id.	1
Napoli « Casanova »	Id.	1
Napoli « Petriccione »	Id.	1
Nola	Id.	1
Pisa	Id.	1
Gallipoli	Tecnico delle industrie chimiche	1
Napoli « Caselli »	Chimico delle industrie ceramiche Tecnico della lavorazione ceramiche	1

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

TABELLA C

Corsi speciali post-qualifica di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge 27 ottobre 1969, n. 754

(Corsi biennali)

ISTITUTI SEDI DEI CORSI	Diploma di maturità professionale che si consegue	Numero dei corsi
Istituti professionali per il commercio:		
Agrigento	Segretario di amministrazione	1
Avellino	Id.	1
Bari	Id.	2
Bologna « Manfredi »	Id.	1
Brunico - lingua tedesca	Id.	1
Carrara « Einaudi »	Id.	1
Catania	Id.	1
Civitavecchia	Id.	1
Cuneo	Id.	1
Empoli	Id.	1
Firenze « Da Verrazzano »	Id.	1
Frascati « Pantaleoni »	Id.	1
Galatone	Id.	1
Lentini	Id.	1
Lucca	Id.	1
Mantova	Id.	1
Montevarchi	Id.	1
Napoli « Della Porta »	Id.	1
Napoli « De Santis »	Id.	1
Napoli « S. Rosa »	Id.	1
Novi Ligure	Id.	1
Oriolo Calabro	Id.	1
Perugia	Id.	1
Potenza	Id.	1
Rimini	Id.	1
Roma « Garrone »	Id.	1
Roma « C. Moneta »	Id.	1
Teramo	Id.	1
Torino « Boselli »	Id.	1
Torino « Giulio »	Id.	1
Torino « Bosso »	Id.	1
Istituti professionali femminili:		
Lecce	Segretario di amministrazione	1
Istituti professionali per il commercio:		
Pistoia « Einaudi »	Operatore commerciale	1
Istituti professionali per il commercio:		
Ancona	Analista contabile	1
Firenze « Peruzzi »	Id.	1
Frosinone	Id.	1

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

TABELLA *D*

Corsi speciali post-qualifica di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge 27 ottobre 1969, n. 754

(Corsi biennali)

ISTITUTI SEDI DEI CORSI	Diploma di maturità professionale che si consegue	Numero dei corsi
Istituti professionali alberghieri:		
Potenza . . .	Tecnico delle attività alberghiere	1
Riccione	Id.	1
Rieti .	Id.	1
Spoleto . .	Id.	1
Istituti professionali per il commercio:		
Milano « Bertarelli » . .	Operatore turistico	1
Napoli « Caracciolo »	Id.	1
Istituti professionali femminili:		
Lucca	Operatore turistico	1

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

TABELLA *E*

Corsi speciali post-qualifica di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge 27 ottobre 1969, n. 754

(Corsi biennali)

ISTITUTI SEDI DEI CORSI	Diploma di maturità professionale che si consegue	Numero dei corsi
Istituti professionali femminili:		
Catania	Disegnatrice stilista di moda	1
Padova	Id.	1
Taranto . .	Id.	1
Matera	Assistente per comunità infantili	1

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

TABELLA *F*

Corsi speciali post-qualifica di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge 27 ottobre 1969, n. 754

(Corsi triennali)

ISTITUTI SEDI DEI CORSI	Diploma di maturità professionale che si consegue	Numero dei corsi
Istituti professionali per l'agricoltura:		
Barcellona Pozzo di Gotto	Agrotecnico	2
Bari	Id.	1
Benevento	Id.	1
Campobasso	Id.	1
Castelfranco Emilia . .	Id.	1
Cosenza	Id.	1
Cuneo	Id.	1
Diamante	Id.	1
Giarre	Id.	1
Imola	Id.	1
Lanciano	Id.	1
Modica	Id.	1
Pachino	Id.	1
Potenza	Id.	1
Reggio Calabria	Id.	1
Rieti	Id.	1

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 1972, n. **985.**

Nuovo ordinamento dell'Istituto di guerra marittima.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 14 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Marina militare, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 26 luglio 1935, n. 1656, concernente l'ordinamento dell'Istituto di guerra marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1477, concernente l'ordinamento dello stato maggiore della Difesa e degli stati maggiori dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, in tempo di pace;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, concernente la riorganizzazione degli uffici centrali del Ministero della difesa;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio superiore delle forze armate;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto di guerra marittima (I.G.M.) è un istituto superiore di studio e d'insegnamento, che si prefigge le seguenti finalità;

a) far acquisire agli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo di stato maggiore della Marina, ruolo normale, i metodi e le procedure di lavoro presso gli stati maggiori, nonchè i princìpi di organizzazione in generale;

b) perfezionare la loro preparazione professionale per l'assolvimento dei compiti di comando, delle funzioni direttive e degli incarichi nell'ambito degli stati maggiori;

c) studiare particolari problemi militari indicati di volta in volta dal capo di stato maggiore della Marina.

Art. 2.

L'Istituto di guerra marittima è posto alle dipendenze del capo di stato maggiore della Marina.

Gli ordinamenti interni dell'Istituto e le modalità di svolgimento dei corsi sono stabiliti dal capo di stato maggiore della Marina.

Art. 3.

All'Istituto di guerra marittima è assegnato il seguente personale:

un ufficiale ammiraglio in servizio permanente effettivo, quale comandante;

ufficiali superiori della Marina militare e delle altre forze armate, in servizio permanente effettivo, ruolo normale, per le esigenze didattiche;

ufficiali, sottufficiali, sottocapi e comuni della Marina militare, per le necessità funzionali.

Art. 4.

Presso l'Istituto di guerra marittima si svolgono i seguenti corsi per ufficiali del Corpo di stato maggiore, ruolo normale:

a) corso normale di stato maggiore, per tenenti di vascello che abbiano maturato i requisiti per essere inclusi nella aliquota di valutazione per l'avanzamento a capitano di corvetta;

b) corso superiore di stato maggiore, per capitani di fregata.

Al corso superiore di stato maggiore possono partecipare, quali frequentatori, ufficiali superiori degli altri Corpi della Marina militare, ufficiali superiori delle altre forze armate e Corpi armati dello Stato ed ufficiali di Stati esteri.

La durata dei corsi è fissata dal Ministro per la difesa, su proposta del capo di stato maggiore della Marina, entro il limite di un anno accademico.

I corsi normale e superiore sono distinti dal numero d'ordine che precede la loro denominazione.

Art. 5.

All'insegnamento delle varie discipline presso l'Istituto di guerra marittima si provvede con personale militare e con docenti civili.

I criteri e le modalità per la scelta dei docenti civili e per la determinazione, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, dei compensi da attribuire agli stessi docenti in relazione al livello didattico e alle particolari esigenze dei vari corsi di insegnamento, sono stabiliti con decreto del Ministro per la difesa, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la pubblica istruzione.

L'incarico di insegnamento ai docenti militari e civili è conferito con decreto del Ministro per la difesa, da emanare di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, quando trattisi di docenti universitari o insegnanti di ruolo negli istituti e scuole di istruzione statali o pareggiate.

Gli insegnamenti devono avere carattere di praticità, con riferimento a problemi concreti marittimi, nonchè alle attuali condizioni e al prevedibile sviluppo dei mezzi bellici.

Gli insegnamenti delle varie discipline sono integrati da cicli di conferenze ad alto livello da tenersi da:

a) ufficiali generali ed ammiragli ed ufficiali superiori delle tre forze armate;

b) personalità di chiara fama nel campo scientifico, politico e delle dottrine militari.

L'incarico di conferenziere è conferito dal Ministro per la difesa, su proposta del capo di stato maggiore della Marina.

Il numero massimo delle conferenze che possono essere svolte ed i compensi da attribuire ai conferenzieri sono stabiliti, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, con decreto del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 6.

La valutazione degli ufficiali frequentatori del corso normale e del corso superiore di stato maggiore è effettuata sulla base dei risultati conseguiti nelle esercitazioni, nei lavori e nelle prove previsti dai rispettivi programmi, secondo i criteri di massima stabiliti dal capo di stato maggiore della Marina.

Art. 7.

I corsi dell'Istituto di guerra marittima in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto sono portati a termine secondo le norme dell'ordinamento stabilito con regio decreto 26 luglio 1935, n. 1656.

Per gli ufficiali superiori del Corpo di stato maggiore che alla data suddetta non abbiano frequentato presso l'Istituto di guerra marittima i corsi previsti dal citato ordinamento, il corso superiore di cui alla lettera *b*) del precedente art. 4 sarà svolto con programmi speciali, contenenti anche riferimenti a quelli del corso normale.

Art. 8.

E' abrogato il regio decreto 26 luglio 1935, n. 1656.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 settembre 1972

LEONE

ANDREOTTI — TANASSI — MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1973
Atti di Governo, registro n. 255, foglio n. 94. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 novembre 1972, n. 986.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Domenico Savio, in Milano.

N. 986. Decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Domenico Savio, in Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1973
Atti di Governo, registro n. 255, foglio n. 91. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 dicembre 1972, n. 987.

Autorizzazione all'Università degli studi di Urbino ad acquistare un immobile.

N. 987. Decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università degli studi di Urbino viene autorizzata ad acquistare un immobile sito in Urbino, via Francesco Budassi descritto nel nuovo catasto edilizio urbano di Urbino alla partita n. 816, mappali numeri 647/5 + 652/4, 652/2, 652/3, 652/5 e nel nuovo catasto terreni alla partita n. 930, mappale n. 652/2 al prezzo di L. 42.500.000.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1973
Atti di Governo, registro n. 255, foglio n. 96. — VALENTINI

LEGGE 2 febbraio 1973, n. **11**.

Modifica dell'articolo 6 del regio decreto 23 febbraio 1942, n. 369, contenente norme per l'esecuzione della legge 19 gennaio 1942, n. 24, istitutiva dell'Ente acquedotti siciliani.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il primo comma dell'articolo 6 del regio decreto 23 febbraio 1942, n. 369, contenente norme per la costituzione ed il funzionamento dell'Ente acquedotti siciliani (EAS), istituito con legge 19 gennaio 1942, n. 24, è sostituito dal seguente:

« Il riscontro sulla gestione è effettuato da un collegio di revisori composto di tre membri nominati rispettivamente dal Ministro per i lavori pubblici, dal Ministro per il tesoro e dal Ministro per l'interno ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 febbraio 1973

LEONE

ANDREOTTI — GULLOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1972.

Nomina di un membro, con le funzioni di vice presidente, del comitato generale di direzione delle lotterie nazionali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, modificato, in parte, con i decreti del Presidente della Repubblica 9 novembre 1952, n. 4468; 10 maggio 1956, n. 550; 27 dicembre 1956, n. 1571; 22 giugno 1960, n. 814 e 30 dicembre 1970, n. 1443;

Visto il decreto ministeriale n. 94316 del 22 luglio 1964, registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 1964, registro n. 28 Finanze, foglio n. 3, con il quale il dott. Giorgio Picconi, nella sua qualità di ispettore generale per il lotto e le lotterie, fu nominato vice presidente del comitato generale di direzione delle lotterie nazionali, previsto dall'art. 2 del citato regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677;

Considerato che il dott. Giorgio Picconi, a decorrere dal 29 settembre 1972 è stato collocato a riposo;

Visto il decreto ministeriale del 19 settembre 1972 col quale l'ispettore generale dott. Pietro Torre è stato nominato reggente della direzione generale per le entrate speciali a far data dal 29 settembre 1972;

Ritenuto di doversi provvedere alla sostituzione del dott. Giorgio Picconi con il dott. Pietro Torre;

Decreta:

A decorrere dal 29 settembre 1972, il dott. Pietro Torre, ispettore generale reggente la direzione generale per le entrate speciali, è nominato membro del comitato generale di direzione delle lotterie nazionali, con le funzioni di vice presidente del medesimo.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 ottobre 1972

Il Ministro: VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1972
Registro n. 62 Finanze, foglio n. 1

(533)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1972.

Determinazione delle caratteristiche tecniche del sistema italiano di televisione in bianco e nero.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale 3 aprile 1952, e successiva modifica, che determina le caratteristiche tecniche per le trasmissioni televisive in bianco e nero;

Considerate le più recenti norme concordate in sede internazionale che modificano quelle stabilite nel decreto del 3 aprile 1952 e gli studi tuttora in corso presso l'Unione internazionale delle telecomunicazioni tendenti a rielaborare le caratteristiche tecniche dei sistemi di trasmissione televisiva;

Considerata la necessità di provvedere ad una migliore utilizzazione dello spettro di frequenze anche in relazione alla necessità di proteggere al più presto la banda di media frequenzà dei ricevitori di televisione;

Decreta:

Art. 1.

Le trasmissioni televisive in bianco e nero sulla prima e seconda rete avvengono secondo le norme internazionali *B* e *G* le cui caratteristiche tecniche sono contenute nel rapporto 308/2 del tomo V parte 2 del CCIR (Nuova Delhi 1970).

Per la norma *B* utilizzata per la prima rete le posizioni relative dei canali sono quelle stabilite al successivo art. 3.

Per le norme *B* e *G* l'intervallo di cancellazione di trama ha la durata di 25 righe più la durata dell'intervallo di cancellazione di riga.

Art. 2.

La banda di media frequenza ammessa per i ricevitori televisivi è definita come segue:

limite inferiore 33.15 MHz
portante suono 33.40 MHz
portante video 38.90 MHz
limite superiore 40.15 MHz.

Per i televisori già in uso è ammessa tuttora la banda di media frequenza 40 MHz 47 MHz, mentre, ai fini della produzione di nuovi apparecchi, tale banda è ammessa sino a tutto il 30 giugno 1973.

Portante suono 40,25 MHz
portante video 45,75 MHz.

Art. 3.

Per quanto riguarda l'uso dei canali essi sono:

per la prima rete:

A	52,5	59,5	MHz
B	61	68	»
C	81	88	»
D	174	181	»
E	182,5	189,5	»
F	191	198	»
G	200	207	»
H	209	216	»
H_1	216	223	»

per la seconda rete:

21	470	478	MHz
22	478	486	»
23	486	494	»
24	494	502	»
25	502	510	»
26	510	518	»
27	518	526	»
28	526	534	»
29	534	542	»
30	542	550	»
31	550	558	»
32	558	566	»
33	566 -	574	»
34	574 -	582	»
35	582 -	590	»
36	590 -	598	»
37	598	606	»

L'Amministrazione P. T. può, in casi eccezionali, autorizzare un uso diverso dei canali sopra citati nonchè l'uso di altri canali.

Art. 4.

Con circolare ministeriale verranno stabilite le ulteriori specifiche tecniche che risulteranno necessarie.

In via transitoria, e fintanto che la materia non sarà ridisciplinata con successivo decreto, le bande di media frequenza di cui all'art. 2 potranno risultare non generalmente protette.

Art. 5.

Il decreto ministeriale 3 aprile 1952 è abrogato.

Roma, addì 16 ottobre 1972

Il Ministro: GIOIA

(626)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1972.

Determinazione del limite dei premi per operazioni a premi soggette a tassa di licenza e generi per i quali può essere negata l'autorizzazione a svolgere concorsi ed operazioni a premi, per l'anno 1972.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 49 del regió decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, modificato dall'art. 2 della legge 15 luglio 1950, n. 585, il quale stabilisce che, ai fini dell'applicazione della tassa di licenza per le operazioni a premio, il valore dei premi offerti deve essere contenuto in determinati limiti da fissarsi ogni anno con apposito decreto;

Visto l'art. 54 del citato regio decreto-legge 1938, il quale al comma *b*) prevede che può essere negata l'autorizzazione ad espletare concorsi ed operazioni a premio quando dette manifestazioni riguardano generi alimentari e generi di largo e popolare consumo, il cui elenco deve essere reso pubblico con apposito decreto;

Ritenuta l'opportunità di fissare in L. 3.000, ai fini dell'applicazione della tassa di licenza, il valore dei premi assicurati a tutti nelle operazioni a premio;

Valutata l'esigenza di contenere nell'elenco previsto dall'art. 54, lettera *b*) avanti citato i seguenti generi: pollame, uova, olii e grassi alimentari, latte, pane, riso, caffè e surrogati di caffè, zucchero, vini da pasto, tè, prodotti dietetici, prodotti alimentari per la prima infanzia, paste alimentari, carni (bovine, suine ed ovine) fresche e congelate, prodotti ittici conservati, legumi, farine di frumento e di granoturco, nonchè i seguenti altri: formaggi e latticini, miele, ortofrutticoli freschi e conservati, prodotti dolciari, bevande alcoliche ed analcoliche, acqua minerale e acque gassose, birra ed aceti commestibili;

Decreta:

Art. 1.

Il limite del valore dei premi offerti a tutti gli acquirenti di determinati prodotti dalle ditte che svolgono operazioni a premi, agli effetti dell'applicazione della tassa di licenza prevista dall'art. 49 del citato regio decreto-legge del 1938 e successive modificazioni, è stabilito, per l'anno 1972, nellà misura di L. 3.000.

Art. 2.

I generi alimentari e quelli di largo e popolare consumo da escludere dalle manifestazioni a premi per l'anno 1972, a norma dell'art. 54, lettera *b*), del citato regio decreto-legge del 1938 e successive modificazioni, sono i seguenti: pollame, uova, olii e grassi alimentari, latte, pane, riso, caffè e surrogati di caffè, zucchero, vini da pasto, tè, prodotti dietetici, prodotti alimentari per la prima infanzia, paste alimentari, carni (bovine, suine ed ovine) fresche e congelate, prodotti ittici conservati, legumi, farine di frumento e di granoturco.

Art. 3.

Possono essere altresì negate le autorizzazioni ad effettuare concorsi ed operazioni a premi per i seguenti generi: formaggi e latticini, miele, ortofrutticoli freschi e conservati, prodotti dolciari, bevande alcoliche ed analcoliche, acqua minerale e acque gassose, birra ed aceti commestibili.

Art. 4.

Per la vendita di figurine, con o senza album relativo, possono essere consentite solo operazioni a premi.

Roma, addì 30 novembre 1972

Il Ministro per le finanze
VALSECCHI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(878)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1972.

Determinazione del limite dei premi per operazioni a premi soggette a tassa di licenza e generi per i quali può essere negata l'autorizzazione a svolgere concorsi ed operazioni a premi, per l'anno 1973.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 49 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, modificato dall'art. 2 della legge 15 luglio 1950, n. 585, il quale stabilisce che, ai fini dell'applicazione della tassa di licenza per le operazioni a premio, il valore dei premi offerti deve essere contenuto in determinati limiti da fissarsi ogni anno con apposito decreto;

Visto l'art. 54 del citato regio decreto-legge 1938, modificato dall'art. 2 della legge 15 luglio 1950, n. 585 il quale al comma *b*) prevede che può essere negata l'autorizzazione ad espletare concorsi ed operazioni a premio quando dette manifestazioni riguardano generi alimentari e generi di largo e popolare consumo, il cui elenco deve essere reso pubblico con apposito decreto;

Ritenuta l'opportunità di fissare in L. 3.000, ai fini dell'applicazione della tassa di licenza, il valore dei premi assicurati a tutti nelle operazioni a premio;

Valutata l'esigenza di contenere nell'elenco previsto dall'art. 54, lettera *b*) avanti citato i seguenti generi: pollame, uova, olii e grassi alimentari, latte, pane, riso, caffè e surrogati di caffè, zucchero, vini da pasto, tè, prodotti dietetici, prodotti alimentari per la prima infanzia, paste alimentari, carni (bovine, suine ed ovine) fresche e congelate, prodotti ittici conservati, legumi, farine di frumento e di granoturco, nonchè i seguenti altri: formaggi e latticini, miele, ortofrutticoli freschi e conservati, prodotti dolciari, bevande alcoliche ed analcoliche, acqua minerale e acque gassose, birra ed aceti commestibili;

Decreta:

Art. 1.

Il limite del valore dei premi offerti a tutti gli acquirenti di determinati prodotti dalle ditte che svolgono operazioni a premi, agli effetti dell'applicazione della tassa di licenza prevista dall'art. 49 del citato regio decreto-legge del 1938 e successive modificazioni, è stabilito, per l'anno 1973, nella misura di L. 3.000.

Art. 2.

I generi alimentari e quelli di largo e popolare consumo da escludere dalle manifestazioni a premi per l'anno 1973, a norma dell'art. 54, lettera *b*), del citato regio decreto-legge del 1938 e successive modificazioni, sono i seguenti: pollame, uova, olii e grassi alimentari, latte, pane, riso, caffè e surrogati di caffè, zucchero, vini da pasto, tè, prodotti dietetici, prodotti alimentari per la prima infanzia, paste alimentari, carni (bovine, suine ed ovine) fresche e congelate, prodotti ittici conservati, legumi, farine di frumento e di granoturco.

Art. 3.

Possono essere altresì negate le autorizzazioni ad effettuare concorsi ed operazioni a premi per i seguenti generi: formaggi e latticini, miele, ortofrutticoli freschi e conservati, prodotti dolciari, bevande alcoliche ed analcoliche, acqua minerale e acque gassose, birra ed aceti commestibili.

Art. 4.

Per la vendita di figurine, con o senza album relativo, possono essere consentite solo operazioni a premi.

Roma, addì 30 novembre 1972

Il Ministro per le finanze
VALSECCHI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(879)

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1972.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle calamità naturali verificatesi nella regione Lazio e delimitazione delle zone colpite.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche

e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste nella stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Lazio;

Decreta:

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità dei seguenti eventi, ai fini dell'applicazione delle provvidenze creditizie previste dall'art. 7 e si delimitano le zone territoriali delle sottoelencate provincie in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agrarie, anche le provvidenze contributive e contibutivo-creditizie per la ricostruzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dall'art. 5 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Latina: grandinate dei giorni 12, 14 e 17 luglio 1972:

comune di Cisterna, per i fogli di mappa numeri 18 p, 19 p;

comune di Cori, per i fogli di mappa numeri 2, 3, 4, 5, 9;

comune di Roccamassima, per i fogli di mappa numeri 1, 2 e 6;

comune di Norma, per i fogli di mappa numeri 7, 13, 14, 15, 12, 16, 17, 18, 19.

Rieti: grandinata del 12 luglio 1972:

comune di Roccasinibalda, per le località Pantana, Cesone, Canale Selva, Fosso delle Rosciette, C.se Ornetta;

comune di Torricella Sabina, per la località Osteria Capannaccia;

comune di Fiamignano, per le località Arapetrianni, S. Maria, Fontanelle, Collaralli, C.le Martelli, Peschieto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1972

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

(594)

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1972.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle calamità naturali verificatesi nella regione Toscana e delimitazione delle zone colpite.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste nella stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Toscana;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli eventi indicati a fianco della sottoelencata provincia, nella quale possono essere concesse alle aziende agrarie le provvidenze creditizie nonchè i compensi integrativi per le pomacee destinate alla distillazione, di cui agli articoli 7 e 13 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Pistoia: nubifragio del 10 e 11 settembre 1972.

Art. 2.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità dei seguenti eventi e si delimitano le zone territoriali delle sottoelencate provincie, nella quali possono trovare applicazione, a favore delle aziende agrarie, anche le provvidenze contributive per il ripristino delle strutture fondiarie e delle scorte previste dall'art. 4 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Lucca: nubifragio del 10 e 11 settembre 1972:

comuni di Bagni di Lucca e Borgo a Mozzano, per l'intero territorio comunale;

Massa Carrara: nubifragio del 10 e 11 settembre 1972:

comune di Comano, per l'intero territorio comunale;

comune di Licciana Nardi, per l'intero territorio comunale;

comune di Aulla, per le località Rio Marino, Saigola, Stadano;

comune di Podenzana, per la località Bagni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 dicembre 1972

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

(595)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1972.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Pantanella molino, pastificio e biscottificio, in Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO.

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la S.p.a. Pantanella molino, pastificio e biscottificio, Roma, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Pantanella molino, pastificio e biscottificio, in Roma.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 18 settembre 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(2403)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1972.

Autorizzazione al Consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette in carica per la meccanizzazione dei ruoli a richiedere agli enti impositori diversi dallo Stato un compenso di lire cinque per ogni articolo dei ruoli compilati con mezzi meccanografici.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 13 giugno 1952, n. 693;

Visto il decreto ministeriale 3 giugno 1958, con il quale è stata approvata la convenzione stipulata con il Consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori in carica, costituito con decreto presidenziale 2 agosto 1952, in virtù della quale è stato affidato al consorzio medesimo il servizio della compilazione dei ruoli esattoriali con sistemi e mezzi meccanografici;

Visto l'ultimo comma dell'art. 13 della citata legge 13 giugno 1952, n. 693, che affida al Ministro per le finanze il potere di determinare la spesa per schede e stampati occorrenti per la compilazione dei ruoli degli enti diversi dallo Stato;

Vista la nota 19 luglio 1971, n. 2712, con la quale il predetto consorzio chiede che sia determinato il costo degli stampati e schede occorrenti per la compilazione dei ruoli non erariali per l'anno 1971;

Vista la nota 12 gennaio 1972, n. 511712, del Provveditorato generale dello Stato - Divisione XV - concernente il costo degli stampati necessari per la formazione dei ruoli;

Visto il decreto ministeriale 13 agosto 1971, n. 406091, con il quale è stato determinato il costo degli stampati e schede per l'anno 1970;

Ritenuta la opportunità di confermare per il 1971 i criteri adottati per l'anno precedente e di ragguagliare il costo degli stampati per articolo di ruolo, fissandolo in lire cinque per ciascun articolo;

Determina:

Il Consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori in carica è autorizzato a richiedere per l'anno 1971, agli enti impositori diversi dallo Stato, il compenso nella misura di lire cinque per ogni articolo dei ruoli compilati nell'interesse degli enti medesimi, con mezzi e sistemi meccanografici, in esecuzione della Convenzione approvata con il decreto ministeriale 3 giugno 1958.

Roma, addì 30 dicembre 1972

Il Ministro: VALSECCHI

(532)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1973.

Determinazione del contributo dovuto per l'anno 1972 dai coltivatori diretti ai sensi dell'art. 22, lettera b) della legge 22 novembre 1954, n. 1136.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti gli articoli 22, lettera *b*) e 24, comma primo, della legge 22 novembre 1954, n. 1136, concernenti il contributo a carico delle aziende condotte dai coltivatori diretti soggetti alla assicurazione obbligatoria di malattia;

Visto l'art. 18 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, che prevede la determinazione della misura di tale contributo mediante decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro ed il Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 1972, concernente la determinazione delle misure del contributo relativo alla assicurazione di malattia per i coltivatori diretti per l'anno 1971;

Viste le proposte formulate dal consiglio centrale della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia dei coltivatori diretti, ai sensi dell'art. 13, comma primo, lettera *b*) della legge 22 novembre 1954, n. 1136;

Ritenuta la necessità di determinare per l'anno 1972 la misura del contributo suindicato, in relazione al fabbisogno delle gestioni delle Casse mutue provinciali dei coltivatori diretti, calcolato in base alle risultanze finanziarie dell'esercizio dell'anno precedente, nonchè al concorso finanziario dello Stato, fermo restando il limite dell'incremento massimo del 30 per cento rispetto alla misura del contributo precedentemente in vigore, previsto dall'art. 18, comma secondo, della legge 8 gennaio 1963, n. 9;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno 1972 il contributo di cui all'art. 22, lettera *b*), della legge 22 novembre 1954, n. 1136, è stabilito, per ogni giornata di lavoro accertata ai sensi dell'art. 9, comma terzo, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, nelle misure indicate nell'allegata tabella *A*.

Art. 2.

Per i comuni dichiarati montani dalla commissione censuaria centrale, ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, le misure dei contributi indicati nella allegata tabella *A* sono ridotti del cinquanta per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 gennaio 1973

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

p. *Il Ministro per il tesoro*
PICARDI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

TABELLA A

Misure del contributo dovuto per l'anno 1972 dai coltivatori diretti ai sensi dell'art. 22, lettera b) della legge 22 novembre 1954, n. 1136.

lire 52,60	per le province di Matera e Potenza
lire 57,00	per la provincia di Nuoro
lire 59,20	per le province di Agrigento, Avellino, Benevento, Caltanissetta, Caserta, Catanzaro, Cosenza, Enna, Messina, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Salerno, Trapani
lire 61,40	per le province di Campobasso e Isernia
lire 65,90	per le province di Cagliari, Ragusa e Sassari
lire 67,90	per le province di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, e Taranto
lire 70,20	per le province di Catania e Siracusa
lire 74,60	per le province di Aosta, Asti, Chieti, Cuneo, Frosinone, L'Aquila, Latina, Pescara, Reggio Emilia, Teramo, Torino, Vicenza e Viterbo
lire 79,20	per le province di Venezia e Verona
lire 85,60	per le province di Gorizia, Rieti e Trieste
lire 86,70	per le province di Alessandria, Ancona, Arezzo, Ascoli Piceno, Belluno, Bergamo, Bologna, Bolzano, Brescia, Como, Cremona, Forlì, Genova, Grosseto, Imperia, La Spezia, Lucca, Mantova, Massa Carrara, Milano, Modena, Novara, Padova, Parma, Pavia, Pesaro, Piacenza, Pordenone, Rovigo, Siena, Sondrio, Trento, Treviso, Udine, Varese e Vercelli
lire 98,00	per le province di Macerata, Perugia, Pisa, Pistoia, Roma, Savona, Terni
lire 109,80	per le province di Firenze e Livorno
lire 120,70	per le province di Ferrara e Ravenna

Visto, *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
COPPO

(622)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1973.

Disposizioni e condizioni per la concessione delle restituzioni all'esportazione previste dall'art. 4 del decreto-legge 15 novembre 1972, n. 661, convertito nella legge 18 dicembre 1972, n. 843.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 5 del decreto-legge 15 novembre 1972, numero 661, concernente, fra l'altro, l'organizzazione comune dei mercati nei settori del tabacco greggio, vitivinicolo, dei prodotti della pesca e delle sementi;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 12 novembre 1969, concernente l'accentramento presso l'intendenza di finanza di Roma del servizio relativo ai pagamenti delle somme dovute a titolo di restituzione, alla esportazione o alla produzione, dei prelievi o dei dazi per i prodotti che formano oggetto della disciplina agricola della Comunità economica europea:

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della concessione delle restituzioni all'esportazione previste dall'art. 4 del decreto-legge 15 novembre 1972, n. 661, l'interessato deve presentare apposita istanza all'intendenza di finanza di Roma entro il termine stabilito dall'art. 10 del regolamento C.E.E. n. 1041/67 e successive modifiche ed aggiunte.

Tale istanza deve essere corredata della bolletta doganale di esportazione e dei documenti previsti dalle norme comunitarie e nazionali.

Art. 2.

In sostituzione della documentazione prevista dall'articolo 8 del regolamento C.E.E. n. 1041/67 e successive modifiche ed aggiunte, potranno essere presentati altri documenti riconosciuti come equivalenti dal Ministero delle finanze.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 gennaio 1973

Il Ministro: VALSECCHI

(596)

ORDINANZA MINISTERIALE 6 febbraio 1973.

Disposizioni per la istituzione di scuole e istituti statali di istruzione secondaria ed artistica per l'anno scolastico 1973-1974.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1968, n. 1407, recante norme regolamentari sulla presentazione delle domande e della documentazione per l'istituzione di scuole ed istituti statali di istruzione secondaria;

Ordina:

Art. 1.

Presentazione delle domande

Le domande dei comuni e delle province per l'istituzione di scuole e istituti statali di istruzione secondaria ed artistica di I e II grado per l'anno scolastico 1973-74, devono essere dirette al Ministero della pubblica istruzione e presentate entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*, al competente provveditore agli studi. Le domande — una per ogni tipo di istituto richiesto — devono essere redatte in carta legale e firmate, in relazione alla competenza istituzionale dei rispettivi enti, dal sindaco del comune o dal presidente dell'amministrazione provinciale, o dall'assessore da essi delegato.

Art. 2.

Documentazione

A ciascuna domanda devono essere allegati — e se non inviati contestualmente alle domande devono comunque pervenire al provveditore agli studi entro il termine di cui al precedente art. 1 — i seguenti documenti:

1) copia autentica della deliberazione consiliare dell'ente, relativa all'assunzione degli oneri previsti dalla legge, già sottoposta al controllo del competente organo, e resa esecutiva a norma delle disposizioni vigenti;

2) pianta dei locali previsti per l'istituto o scuola di cui viene chiesta l'istituzione, disegnata e firmata da un tecnico del comune o della provincia a seconda della rispettiva competenza, o da un tecnico da tali enti incaricato;

3) certificato del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario attestante la salubrità dei locali di cui al precedente n. 2).

La documentazione incompleta o formalmente irregolare dovrà essere completata o regolarizzata dall'ente che ha presentato la domanda entro il termine di 20 giorni dalla ricezione di apposita comunicazione del provveditore agli studi.

Art. 3.
Domande e documentazioni già presentate negli anni precedenti

I comuni e le province rispettivamente competenti che, per le sole domande regolarmente documentate e già presentate negli anni 1971 e 1972, intendano confermare senza alcuna modificazione la domanda stessa ed i relativi impegni, possono far pervenire apposita comunicazione ai provveditori agli studi entro il termine di cui all'art. 1.

Le domande e la documentazione devono essere rinnovate integralmente qualora gli enti predetti modifichino le precedenti richieste.

Nel caso in cui la modificazione si riferisca esclusivamente ai locali e alle loro condizioni igieniche è sufficiente riprodurre soltanto la pianta dei locali ed il relativo certificato sanitario.

In quest'ultimo caso è necessaria la conferma della precedente domanda con i relativi impegni (da far pervenire con apposita comunicazione al provveditore agli studi nel termine di cui all'art. 1) sempre che sia relativa a domanda presentata negli anni 1971 e 1972.

Art. 4.
Disposizioni per i provveditori agli studi

I provveditori agli studi, nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui all'art. 1, trasmettono alle competenti direzioni generali ed all'ispettorato per l'istruzione artistica del Ministero della pubblica istruzione tutte le domande ricevute con la relativa documentazione. Nel caso di cui all'ultimo comma dell'art. 2, uniscono alle domande, in attesa del perfezionamento della documentazione, copia della comunicazione ivi prevista. Uniscono inoltre a ciascuna domanda una scheda conforme al modello annesso alla presente ordinanza, debitamente compilata e inviano copia della scheda stessa anche all'ufficio studi, programmazione organizzazione e metodo.

Nello stesso termine trasmettono all'ufficio studi, programmazione organizzazione e metodo, alle competenti direzioni generali e all'ispettorato per la istruzione artistica il piano delle nuove istituzioni ed il prospetto riassuntivo delle priorità. Nella formulazione dei piani istitutivi e dei criteri di priorità, i provveditori agli studi devono tener presente:

a) che il tipo di istituto proposto si coordini con gli altri tipi già funzionanti;

b) che la localizzazione scaturisca da effettive esigenze socio-economiche della zona, comprendente anche più comuni, nell'intento di razionalizzare l'intervento ed i costi relativi;

c) che l'istituzione proposta sia giustificata dalla esistenza nella zona interessata di un prevedibile congruo numero di iscrizioni, tale da garantire il graduale sviluppo della stessa.

Il piano di cui al precedente comma deve comprendere anche le eventuali proposte di fusione e di soppressione e quelle relative a modificazione della aggregazione di sezioni staccate e di scuole coordinate.

Art. 5.
Sezioni staccate e scuole coordinate

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli valgono anche per l'istituzione di sezioni staccate e di scuole coordinate.

Art. 6.
Disposizioni particolari per l'istruzione tecnica

Per quanto attiene in particolare al settore dell'istruzione tecnica, devono essere regolarmente istruite e trasmesse al Ministero non soltanto le domande di istituzione di nuovi istituti e di sezioni staccate, limitate al biennio, ma anche quelle di istituzione della terza classe presso istituti o sezioni staccate che già funzionano con il solo biennio.

Art. 7.
Disposizioni particolari per l'istruzione professionale

Nel settore dell'istruzione professionale le disposizioni della presente ordinanza si applicano integralmente per quanto riguarda le proposte di nuovi istituti e scuole coordinate compresi in province rientranti nel territorio delle regioni a statuto speciale.

Per le regioni a statuto ordinario in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 14 febbraio 1972) e salve eventuali specifiche disposizioni impartite dai competenti organi regionali in applicazione del citato decreto del Presidente della Repubblica, i piani provinciali, compilati dai singoli provveditori agli studi saranno invece trasmessi al sovrintendente scolastico. Il sovrintendente riunirà in un unico piano regionale i singoli piani provinciali e lo trasmetterà all'Ente regione. Questo, esaminati gli atti ricevuti, provvederà ad avanzare le proposte di programmazione, con la indicazione dell'ordine di priorità ed a trasmetterle alla competente direzione generale per l'istruzione professionale del Ministero della pubblica istruzione unitamente alle domande ed alla relativa documentazione.

Resta fermo, per i provveditori, il termine, per l'invio, di quindici giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande; i sovrintendenti, entro i successivi quindici giorni, cureranno le incombenze di competenza.

Le regioni trasmetteranno le loro proposte entro il più breve tempo possibile e comunque non oltre trenta giorni dalla data del ricevimento.

Nel formulare i piani di nuove istituzioni i provveditori, i sovrintendenti e le regioni terranno presenti anche le proposte di istituzione di nuove sezioni, corsi e scuole coordinate contenute nei piani di attività loro trasmessi dagli istituti a norma delle vigenti disposizioni.

Roma, addì 6 febbraio 1973

Il Ministro: SCALFARO

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI

Proposte di nuove istituzioni per l'anno scolastico 1973-74

COMUNE	Istituzione proposta	Distanza dal più vicino istituto dello stesso tipo (1) Mezzi di comunicazione (2)	Documentazione allegata (3)	Parere	Parte riservata al Ministero
Nome			1) Domanda	Del provveditore (con particolare riguardo alla idoneità dei locali)	
Abitanti n.			—		
Scuole secondarie esistenti nel comune (4):			—		
. . . .			2) Deliberazione di assunzione degli oneri	Del consorzio provinciale per la istruzione tecnica (per le sole istituzioni di istruzione tecnica e professionale)	
. . . .			—		
. . . .			—		
. . . .					
Licenziati di scuola media anno scolastico 1971-72 n.			3) Pianta dei locali		
			—		
Zona di afflusso (comuni o frazioni e rispettivi abitanti)			—		
. . . .					
Alunni frequentanti la 5ª elementare nella zona d'afflusso (5)			4) Certificato sanitario		
			—		
. . . .			—		

Il provveditore agli studi

(1) Anche se di altra provincia

(2) Indicare quali sono i trasporti pubblici che collegano il comune che richiede l'istituzione con la sede più vicina in cui funziona una scuola dello stesso tipo

(3) Indicare, cancellando con croce la rispettiva casella, la presenza dei singoli allegati.

(4) Indicare, distintamente per tipo, il numero delle scuole statali, pareggiate e legalmente riconosciute, se necessario utilizzando lo spazio a tergo del foglio Nel caso di domanda riferita a scuola media, indicare soltanto le scuole medie.

(5) Da compilare soltanto in relazione a domande di istituzione di scuole medie

(2076)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 2/1973. Ripartizione del maggior onere dell'I.V.A., rispetto all'I.G.E. sulle specialità medicinali

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 istitutivo dell'I.V.A.;

Visto il provvedimento C.I.P. 16/1972 del 21 dicembre 1972 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 333 del 27 dicembre 1972), con cui è stato disposto che in mancanza di accordo tra le parti il C.I.P. avrebbe definito la ripartizione del maggior onere recato dall'I.V.A. rispetto all'I.G.E.;

Visto il telegramma in data 11 gennaio 1973 dell'Assofarma e Farmunione con cui viene comunicata la impossibilità di realizzare l'accordo previsto dal provvedimento C.I.P. 16/1972; constatata tale impossibilità nella riunione appositamente tenuta presso la segreteria del C.I.P. il 17 gennaio 1973;

Considerato che la maggior incidenza dell'I.V.A. (6 %) rispetto all'I.G.E. *una tantum* (5,20 %) non è data dalla differenza tra queste due percentuali perchè l'I.G.E., pur essendo compresa nel prezzo finale (100) è conteggiata su tale prezzo, mentre l'I.V.A., ai sensi degli articoli 22 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 è applicata al prezzo finale ridotto del 5,65 % e cioè su una base di 94,35 rispetto al prezzo finale fatto 100; che da quanto sopra consegue che la differenza tra le due aliquote si riduce a 0,45 %;

Considerato che per la somministrazione dei farmaci agli assistiti dagli enti mutualistici si applica l'I.V.A. nella misura del 5,65 % (per quanto detto al I Considerato) sul prezzo depurato dello sconto del 6 % dovuto dai farmacisti ai sensi dell'art. 32 del decreto-legge n. 745 del 26 ottobre 1970; che da quanto sopra consegue una riduzione dell'incidenza dell'I.V.A. per le vendite agli enti mutualistici (del 5,31 %) derivante dall'applicazione dell'aliquota di 5,65 %, sulla base di prezzo di 94;

Considerato che le vendite mutualistiche in regime di assistenza diretta si estendono a non meno del 60 % del volume delle vendite e pertanto la riduzione dell'incidenza da 5,65 % a 5,31 % pari a 0,34 % è contenuta nella misura non inferiore allo 0,20 %;

Considerato, per quanto detto sopra, che viene realizzato in sede di applicazione finale dell'I.V.A. una riduzione dello 0,20 % riducendo l'aliquota effettiva dal 5,65 % al 5,45 % con un aggravio, rispetto all'I.G.E. *una tantum* dello 0,25 %;

Considerato che nelle trattative per il raggiungimento di un accordo l'industria farmaceutica si è dichiarata disponibile ad assorbire lo 0,25 % dell'aggravio derivante dall'applicazione dell'I.V.A.; che per unanime riconoscimento la categoria dei grossisti è da escludere da ogni aggravio anche temporaneo;

Considerato che la ripartizione della maggiore incidenza contabile dell'I.V.A. dello 0,45 % ripartendosi in 0,25 % all'industria farmaceutica e 0,20 % ai farmacisti non porta alcun effettivo aggravio a questi ultimi;

Sentita la Commissione centrale prezzi (art. 2 decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Considerata l'urgenza (art. 3 decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 896 del 15 settembre 1947);

Delibera:

La ripartizione del maggior aggravio contabile dello 0,45 % derivante dall'applicazione dell'I.V.A., in sostituzione dell'I.G.E. *una tantum*, viene ripartito, in relazione a quanto indicato nelle premesse, nel seguente modo;

0,25 % da conteggiare a carico del ricavo lordo dell'industria farmaceutica;

0,20 % da conteggiare a carico del ricavo lordo delle farmacie.

Roma, addì 16 febbraio 1973

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
Presidente della giunta
FERRI

(2705)

Provvedimento n. 3/1973.
Revisione dei prezzi delle specialità medicinali. Riduzioni

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896 e successive disposizioni;

Considerato che il progresso tecnologico realizzato in alcuni settori ha determinato delle riduzioni di costo di varie materie prime;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 896 de 15 settembre 1947);

Sentita la Commissione centrale prezzi (art. 2 decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

A decorrere da non oltre il quindicesimo giorno dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* (compreso quello della pubblicazione) avranno applicazione i prezzi delle specialità appresso elencate.

E' fatto obbligo di indicare sul bollino del prezzo di vendita al pubblico il numero e la data della *Gazzetta Ufficiale* che ha consentito il nuovo prezzo.

Riduzioni spontanee specialità medicinali

Specialità	Ditta	Confezione	Prezzo richiesto
Specialità per uso umano			
1. *Digercura*	Errekappa Euroterapici, Milano	30 capsule	1.760
2. *Arginil*	S.P.A., Milano	sciroppo flacone 200 ml.	1.900
3. *Tetabulin*	Immuno, Pisa	1 flac. liof. 250 U. I. + solv.	4.800
4. *Vasodilene* .	Farmaceutici Chiesi, Parma	gocce, flac. 30 ml.	1.200
Specialità per uso vete			
5. *Bi vaccino P.V. Behringwerke*	Hoechst Italia, Milano	300 dosi	1.900
6. *Resprovac*	Hoechst Italia, Milano	1000 dosi	3.200
		500 dosi	1.900
7. *Vaccino oculo nasale Behringwerke contro la pseudo peste aviaria*	Hoechst Italia, Milano	600 dosi	1.500
		300 dosi	800
8. *Idrovaccino Behringwerke contro la pseudo peste dei polli*	Hoechst Italia, Milano	1000 dosi	2.500
		500 dosi	1.500
		100 dosi	370

Roma, addì 16 febbraio 1973

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
Presidente della giunta
FERRI

(2706)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione dell'Università di Napoli ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici presso il policlinico universitario.

Con decreto n. 900.8/III.51/12-3014, in data 18 gennaio 1973, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'Università di Napoli è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso il policlinico universitario, ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1046.

(971)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale generale di zona di Motta di Livenza ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 900.8/III.84/9-3049, in data 10 gennaio 1973, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale generale di zona di Motta di Livenza è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'ente medesimo, ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1046.

(972)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale generale di zona di Milazzo ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 900.8/III.48/9, in data 18 gennaio 1973, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale generale di zona di Milazzo (Messina) è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'ente medesimo, ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1046.

(973)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale per lungodegenti « S. Raffaele Arcangelo » di Gorizia ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 900.8/III.35/5-2992, in data 18 gennaio 1973, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale per lungodegenti « S. Raffaele Arcangelo » di Gorizia è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'ente medesimo, ai sensi della legge 29 ottobre 1954, numero 1046.

(974)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile « P. F. Calvi » di Noale ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 900.8/III.88/15-3050, in data 18 gennaio 1973, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile « P.F. Calvi » di Noale (Venezia) è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'ente medesimo, ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1046.

(975)

Autorizzazione all'ospedale civile di Cittadella ad istituire una scuola per infermieri professionali

Con decreto n. 900.8/II/54/7, in data 14 marzo 1972, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile di Cittadella (Padova) è autorizzata ad istituire una scuola per infermieri professionali, comprendente il terzo anno di abilitazione alle funzioni direttive, con sede presso l'ospedale stesso.

(976)

Autorizzazione all'ospedale civile di Bassano del Grappa ad istituire una scuola per infermieri professionali

Con decreto n. 900.8/II/91/5, in data 28 maggio 1972, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile di Bassano del Grappa (Vicenza) è autorizzata ad istituire una scuola per infermieri professionali, comprendente il terzo anno di abilitazione alle funzioni direttive, con sede presso l'ospedale stesso.

(977)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Attestazione ai fini del pagamento dell'aiuto comunitario per ettaro coltivato a lino e/o a canapa nella campagna 1970-71.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, addì 29 dicembre 1972 è stato disposto che ai fini del pagamento da parte dell'A.I.M.A. del previsto aiuto comunitario per ettaro coltivato a lino e/o a canapa, il « certificato di produzione » di cui agli articoli 2, 3 e 4 del decreto ministeriale 21 giugno 1971 può essere sostituito, per la sola campagna di commercializzazione 1970-71, da una dichiarazione del Consorzio nazionale produttori canapa comprovante i quantitativi di seme ritirati e messi a dimora ed il prodotto ottenuto.

(980)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Frascineto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Frascineto (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 79.272.685, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1797)

Autorizzazione al comune di Fiumefreddo Bruzio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Fiumefreddo Bruzio (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 80.318.480, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1798)

Autorizzazione al comune di Firmo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Firmo (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.296.445, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1799)

Autorizzazione al comune di Figline Vegliaturo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Figline Vegliaturo (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.012.755, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1800)

Autorizzazione al comune di Fagnano Castello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Fagnano Castello (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 69.693.345, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1801)

Autorizzazione al comune di Frignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Frignano (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 78.767.130, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1802)

Autorizzazione al comune di Francolise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Francolise (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.602.380, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1803)

Autorizzazione al comune di Formicola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Formicola (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.206.625, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1804)

Autorizzazione al comune di Fontegreca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Fontegreca (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.318.495, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1805)

Autorizzazione al comune di Gricignano di Aversa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Gricignano di Aversa (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.661.370, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1806)

Autorizzazione al comune di Grazzanise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Grazzanise (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.737.090, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ti sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1807)

Autorizzazione al comune di Gioia Sannitica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Gioia Sannitica (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.696.370, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1808)

Autorizzazione al comune di Giano Vetusto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Giano Vetusto (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.978.535, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1809)

Autorizzazione al comune di Galluccio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Galluccio (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.133.490, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1810)

Autorizzazione al comune di Gallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Gallo (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.286.425, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1811)

Autorizzazione al comune di Guardia Piemontese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Guardia Piemontese (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.042.300, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1812)

Autorizzazione al comune di Grisolia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Grisolia (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.709.795, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1813)

Autorizzazione al comune di Grimaldi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Grimaldi (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.662.115, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1814)

Autorizzazione al comune di Grumo Nevano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Grumo Nevano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.228.895, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1815)

Autorizzazione al comune di Lucca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1973, il comune di Lucca viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 2.663.000 000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1816)

Autorizzazione al comune di Liveri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Liveri (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.196.085, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1817)

Autorizzazione al comune di Lettere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Lettere (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.537.980, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1818)

Autorizzazione al comune di Luzzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Luzzi (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 126 118.795, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1819)

Autorizzazione al comune di Lattarico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Lattarico (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.007.065, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1820)

Autorizzazione al comune di Lappano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Lappano (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 61.519.780, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'trt. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1821)

Autorizzazione al comune di Laino Castello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Laino Castello (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.742.180, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1822)

Autorizzazione al comune di Lago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Lago (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.885.005, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1823)

Autorizzazione al comune di Longobardi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Longobardi (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.097.060, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1824)

Autorizzazione al comune di Lungro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Lungro (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 69.227.430, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1825)

Autorizzazione al comune di Liberi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Liberi (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.383.635, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1826)

Autorizzazione al comune di Letino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Letino (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.186.100, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1827)

Autorizzazione al comune di Mondragone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Mondragone (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 254.611.275, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1828)

Autorizzazione al comune di Mignano Monte Lungo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Mignano Monte Lungo (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 129.140.240, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1829)

Autorizzazione al comune di Macerata Campania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Macerata Campania (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.661.575, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1830)

Autorizzazione al comune di Marzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Marzi (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.810.735, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1831)

Autorizzazione al comune di Marano Principato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Marano Principato (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.892.735, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1832)

Autorizzazione al comune di Marano Marchesato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Marano Marchesato (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.055.230, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1833)

Autorizzazione al comune di Mangone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Mangone (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.271.830, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1834)

Autorizzazione al comune di Mandatoriccio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Mandatoriccio (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 62.325.505, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1835)

Autorizzazione al comune di Malvito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973 il comune di Malvito (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.197.940, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1836)

Autorizzazione al comune di Malito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Malito (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 81.660.640, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1837)

Autorizzazione al comune di Maierà ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Maierà (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.830.535, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1838)

Autorizzazione al comune di Mottafollone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Mottafollone (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.371.295, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1839)

Autorizzazione al comune di Mormanno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Mormanno (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 78.471.385, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1840)

Autorizzazione al comune di Morano Calabro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Morano Calabro (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.538.355, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1841)

Autorizzazione al comune di Montegiordano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Montegiordano (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.024.205, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1842)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° ottobre 1972 al 15 ottobre 1972 all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) del regolamento comunitario n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari), a norma del regolamento (CEE) n. 2071/72.

(in lire italiane per quintale netto, salvo diversa indicazione)

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dall'1-10-1972 al 15-10-1972
04.01		Latte e crema di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati:	
		A. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6 %;	
		I. iogurt, kephir, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati:	
	02	a. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a due litri	8.381
	06	b. altri	7.131
		II. altri:	
		a. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a due litri e aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	11	1. inferiore o uguale a 4 %	7.131
	14	2. superiore a 4 %	9.050
		b. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	17	1. inferiore o uguale a 4 %	6.506
	21	2. superiore a 4 %	8.425
		B. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse (*a*):	
		I. superiore a 6 % e inferiore o uguale a 21 %:	
	24	a. crema di latte	20.938
	27	b. altri	20.938
	31	II superiore a 21 % e inferiore o uguale a 45 %	44.288
	34	III superiore a 45 %	68.444
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (*a*) (*b*):	
		A. senza aggiunta di zuccheri:	
	01	I. Siero di latte .	1.713
		II. Latte e crema di latte, in polvere o granulati:	
		a. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	06	1. inferiore o uguale a 1,5 % .	20.294
	10	2. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 % .	38.188
	15	3. superiore a 27 % ed inferiore o uguale a 29 % .	39.438
	18	4. superiore a 29 % .	49.113
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	26	1. inferiore o uguale a 1,5 % .	16.544
	30	2. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	34.438
	33	3. superiore a 27 % ed inferiore o uguale a 29 %	35.688
	36	4. superiore a 29 %	45.363
		III. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati:	
		a. in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno, o in recipienti di vetro contenenti 0,5 litri o meno, ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 %:	
	39	1. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 8,9 %	9.669
	42	2. altri	13.050
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	46	1. inferiore o uguale a 45 % .	44.288
	50	2. superiore a 45 %	68.444

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dall'1-10-1972 al 15-10-1972
04.02 (*segue*)		B. con aggiunta di zuccheri:	
		I. Latte e crema di latte, in polvere o granulati:	
		a. latte speciale, detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti » (*c*), in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 500 g o meno ed avente tenore, in peso, di materie grasse (*d*):	
	53	1. superiore a 10 % ed inferiore o uguale a 11 % .	18.125
	56	2. superiore a 14,5 % ed inferiore o uguale a 15,5 % .	20.625
	63	3. superiore a 17 % ed inferiore o uguale a 18 % .	22.500
	66	4. superiore a 23 % ed inferiore o uguale a 24 % .	23.750
		b. altri (*e*):	
		1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	70	aa. inferiore o uguale a 1,5 % .	165 per kg (*f*)
	73	bb. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 % .	344 per kg (*f*)
	76	cc. superiore a 27 % .	454 per kg (*f*)
		2. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	80	aa. inferiore o uguale a 1,5 % .	165 per kg (*g*)
	83	bb. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	344 per kg (*g*)
	86	cc. superiore a 27 % .	454 per kg (*g*)
		II. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati:	
	90	a. in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5 %	18.175
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse (*e*):	
	93	1. inferiore o uguale a 45 % .	443 per kg (*g*)
	96	2. superiore a 45 % .	684 per kg (*g*)
04.03		Burro (*a*):	
	02	A. avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 85 %	80.525
	08	B. altro	98.238
04.04		Formaggi e latticini (*a*):	
		A. Emmental, Gruyère, Sbrinz, Bergkäse ed Appenzell, diversi da quelli grattugiati od in polvere:	
		I. aventi un tenore minimo di materie grasse di 45 %, in peso, della sostanza secca, di una maturazione di almeno 3 mesi (*h*):	
		a. in forme standard (*i*) e di un valore franco frontiera (*l*), per 100 kg di peso netto:	
		1. uguale o superiore a 142,58 U.C. ed inferiore a 162,33 U.C.:	
	101	aa. Appenzell .	9.375
	104	bb. altri .	9.375
		2. uguale o superiore a 162,33 U.C.:	
	107	aa. Bergkäse	41.044
	111	bb. altri . . .	41.044 (*m*)
		b. in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte:	
		1. con la crosta almeno da un lato, di peso netto:	
		aa. uguale o superiore a 1 kg e inferiore a 5 kg e di un valore franco frontiera (*l*) uguale o superiore a 123,33 C.U. e inferiore a 190,58 U.C. per 100 kg di peso netto:	
	114	alfa. Appenzell .	9.375
	117	beta. altri .	9.375
		bb. uguale o superiore a 450 g e di un valore franco frontiera (*l*) uguale o superiore a 190,58 U.C. per 100 kg di peso netto:	
	121	alfa. Bergkäse	41.044
	124	beta. altri . . .	41.044 (*m*)

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dall'1-10-1972 al 15-10-1972
04.04 (segue)		2. altri, di peso netto uguale o superiore a 75 g ed inferiore o uguale a 250 g (*n*) e di un valore franco frontiera (*l*) uguale o superiore a 210,58 U.C. per 100 kg di peso netto:	
	127	aa. Bergkäse .	41.044
	131	bb. altri .	41.044 (*m*)
	134	II. altri	41.044
	137	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate (*o*)	50.075 (*p*)
		C. formaggi a pasta erborinata, diversi da quelli grattugiati o in polvere:	
	141	I. gorgonzola	24.969
	144	II. altri .	24.969
		D. formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere:	
		I. nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi che l'Emmental, il Gruyère e l'Appenzell ed, eventualmente, a titolo aggiuntivo, il Glaris alle erbe (detto Schabziger), condizionati (in scatole o in fette) per la vendita al minuto (*q*), di un valore franco frontiera (*l*) uguale o superiore a 140 U.C. per 100 kg di peso netto ed aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca (*r*):	
	147	a. inferiore o uguale a 48 % per il totale delle porzioni o delle fette	18.750
	151	b. inferiore o uguale a 48 % per i cinque sesti del totale delle porzioni o delle fette e non superiore a 56 % per il sesto restante	19.375
	154	c. superiore a 48 % ed inferiore o uguale a 56 % per il totale delle porzioni o delle fette	21.875
		II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
		a. inferiore o uguale a 36 % e aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:	
	157	1. inferiore o uguale a 48 % .	38.213
	161	2. superiore a 48 % .	46.531
	164	b. superiore a 36 %	96.531
		E. altri:	
		I. diversi da quelli grattugiati o in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 %, ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:	
		a. inferiore o uguale a 47 %:	
	165	1. Grana (in particolare, Parmigiano Reggiano, Grana Padano)	50.075
	167	2. Pecorino	50.075
	169	3. altri	50.075
		b. superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 72 %:	
	171	1. Cheddar, Chester . . .	33.781
		2. Tilsit, Havarti ed Esrom, aventi tenore, in peso, di materie grasse, nella materia secca (*s*):	
	172	aa. inferiore o uguale a 48 % .	34.925 (*t*)
	173	bb. superiore a 48 %	34.925 (*u*)
	175	3. Kashkaval (*s*)	34.925 (*v*)
	178	4. formaggi di pecora o di bufala, in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelli di pecora o di capra (*s*)	34.925 (*v*)
		5. altri:	
	180	aa. formaggi e ricotta, freschi .	34.925
	182	bb. non nominati . .	34.925
		c. superiore a 72 %:	
		1. presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g:	
	183	aa. formaggi e ricotta, freschi .	26.194
	185	bb. altri	26.194
	187	2. altri	84.925

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dall'1-10-1972 al 15-10-1972
04.04 (segue)		II. non nominati:	
		a. grattugiati o in polvere:	
	188	1. Grana (in particolare, Parmigiano Reggiano, Grana Padano)	50.075
	190	2. Pecorino	50.075
	191	3. altri	50.075
		b. altri:	
	194	1. formaggi e ricotta, freschi	84.925
	197	2. non nominati	84.925
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati (*a*):	
		A. lattosio e sciroppo di lattosio:	
	02	I. contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro	10.213
	03	II. altri	10.213
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionali di zuccheri in qualsiasi proporzione (*a*):	
		A. lattosio e sciroppo di lattosio:	
	01	I. lattosio	10.213
	04	II. sciroppo di lattosio	10.213

(*a*) Il prelievo applicabile ai miscugli che rientrano nel capitolo 4 della tariffa doganale, composti da prodotti di cui alle voci 04.01-B, 04.02, 04.03, 04.04, 17.02-A, 17.05-A e quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10 %, in peso, del miscuglio. Qualora non sia possibile provvedere in tal modo alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli di che trattasi è quello che risulta dalla classificazione tariffaria degli stessi.

(*b*) In conformità alle note esplicative della tariffa dei dazi doganali d'importazione, l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunta in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti.

Una aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10 % in peso, è da considerarsi come debole.

(*c*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno di 10.000 batteri aerobi aventi la posibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo.

(*d*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto dalla voce 04.02-B-I-b.

(*e*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(*f*) Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
A. - L'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 kg di prodotto;
B. - Lire 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta e zero centesimi);
C. - Lire 2.875,00 (duemilaottocentosettantacinque e zero centesimi).

(*g*) Il prelievo per 100 kg di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
A. - L'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 kg di prodotto;
B. - Lire 2.875,00 (duemilaottocentosettantacinque e zero centesimi).

(*h*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto dalla voce 04.04-A-II.

(*i*) Sono considerate come forme standard quelle rotonde aventi i seguenti pesi netti:

Emmental	da 60 kg a 130 kg inclusi;
Gruyere e Sbrinz	da 20 kg a 45 kg inclusi;
Bergkäse	da 20 kg a 60 kg inclusi;
Appenzell	da 6 kg a 8 kg inclusi.

(*l*) E' considerato come valore franco frontiera il prezzo franco frontiera del paese esportatore o il prezzo fob del paese esportatore; tali prezzi vanno aumentati di un importo forfettario da determinare, pari alle spese di consegna fino al territorio doganale della comunità.

Tale importo forfettario, per le importazioni dalla Finlandia, è stato determinato in U.C. 2,75 (pari a lire 1.718,75) per 100 kg di peso netto.

(*m*) Il prelievo è limitato a 7,50 U.C. (pari a lire 4.687,50) per 100 kg di peso netto.

(*n*) Sono ammessi in questa sottovoce soltanto i prodotti sul cui imballaggio figurino almeno le indicazioni seguenti:

— la denominazione del formaggio;
— il tenore in materia grassa, in peso, della sostanza secca;
— l'imballatore responsabile;
— il nome del paese d'origine del formaggio.

(*o*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto per i prodotti della voce 04.04-E.

(*p*) Il prelievo per 100 kg di peso netto è limitato al 12 % del valore in dogana.

(*q*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per formaggi « condizionati (in scatole o in fette) per la vendita al minuto », si intendono quelli della specie presentati in porzioni singole o in fette e condizionati esclusivamente in una delle tre forme seguenti:
1. in scatole (ivi compresi gli imballaggi speciali di materia plastica artificiale dotati di alveoli per ogni porzione):
— contenenti almeno 3 o al massimo 12 porzioni singole e non superiori al peso netto complessivo di 250 g;
oppure:
— di un contenuto netto non superiore a 56 g;
2 in scatole circolari o poligonali (diverse da quelle quadrate o rettangolari) contenenti almeno 12 porzioni singole, il cui peso netto globale sia compreso tra 450 g e 1.000 g;
3. in fette imballate singolarmente in fogli di alluminio e di peso netto unitario non superiore a 30 g.

(*r*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento della voce 04.04-D-II.

(*s*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto dalla voce 04.04-E, a seconda della loro composizione.

(*t*) Il prelievo è limitato a 44,90 U.C. (pari a lire 28.062,50) per 100 kg, di peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, da Austria, Danimarca, Finlandia, Romania e Svizzera.

(*u*) Il prelievo è limitato a 64,90 U.C. (pari a lire 40.562,50) per 100 kg, di peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, da Austria, Danimarca, Finlandia, Romania e Svizzera.

(*v*) Il prelievo è limitato a 54,90 U.C. (pari a lire 34.312,50) per 100 kg. di peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, da Bulgaria, Ungheria, Romania e Turchia.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della prima cattedra di geometria presso la facoltà di ingegneria del Politecnico di Torino

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di ingegneria del Politecnico di Torino, è vacante la prima cattedra di geometria, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2553)

Vacanza della seconda cattedra di lingua e letteratura italiana presso la facoltà di magistero dell'Università di Bologna.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di magistero dell'Università di Bologna, è vacante la seconda cattedra di lingua e letteratura italiana, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2554)

Vacanza della cattedra di diritto civile presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Genova

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Genova è vacante la cattedra di diritto civile, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2555)

PREFETTURA DI GORIZIA

Restituzione di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO

Vista la domanda della signorina Cumari Dolores intesa ad ottenere la restituzione del proprio cognome, ridotto in forma italiana con decreto prefettizio del 25 aprile 1936, n. 1982, nella forma originaria e precisamente da Cumari a Humar;

Visto il regio decreto 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia tridentina;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del decreto anzidetto;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove province le disposizioni contenute nelle norme citate;

Vista la nota del Ministero dell'interno 24 giugno 1948, numero 8300.11;

Decreta:

E' revocato il decreto prefettizio sopraindicato nel senso che il cognome della signorina Cumari Dolores nata a San Floriano del Collio il 4 novembre 1935 ed ivi residente è restituito a tutti gli effetti di legge nella forma originaria di Humar;

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di San Floriano del Collio sarà notificato all'interessata ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di legge.

Gorizia, addì 11 gennaio 1973

Il prefetto: MOLINARI

(671)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso per esami a cinquantacinque posti di consigliere o equiparato in prova nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 119, concernente disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dall'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, e dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 81;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325, contenente norme relative all'organizzazione dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 11 febbraio 1970, n. 27;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Visto il decreto interministeriale 28 dicembre 1972;

Riconosciuta l'opportunità di bandire un concorso a cinquantacinque posti di consigliere o equiparato in prova nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

Decreta:

Art. 1.

Bando di concorso

E' bandito un concorso per esami a cinquantacinque posti di consigliere o equiparato in prova nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Un sesto dei posti messi a concorso, ovverosia nove, sono riservati ai sensi dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, agli impiegati della carriera di concetto o corrispondenti dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici con qualifica di Segretario Capo od equiparata, nonchè di Segretario Principale od equiparata, purchè in possesso del titolo di studio e di quant'altro previsto dal successivo art. 2 del presente decreto.

Art. 2.

Titolo di studio

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso del diploma di laurea in ingegneria elettrotecnica o in ingegneria elettronica, ovvero il diploma di laurea in ingegneria di altro tipo, purchè in questo ultimo caso, l'aspirante sia anche in possesso del diploma di specializzazione post-universitario in materia di telecomunicazioni, conseguito presso una facoltà di ingegneria della Repubblica o presso l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni.

Ai fini della stessa ammissione tutti gli aspiranti debbono essere provvisti del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere.

Art. 3.

Requisiti

Per l'ammissione al concorso sono richiesti, oltre a quello indicato nel precedente art. 2, i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368 e 3 maggio 1957, n. 686);

c) idoneità fisica all'impiego (l'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso);

d) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

e) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

f) avere compiuto — alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande — l'età di anni 18 e non aver superato quella di anni 32.

Il suddetto limite massimo di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e sempreché non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengano alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato e modificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

3) ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita con almeno sette figli viventi computati tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso, e anche quando si possono cumulare altri benefici, non si può superare il limite massimo di anni 40;

5) per gli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari. Nei confronti dei medesimi il limite massimo di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università o l'istituto di istruzione universitaria.

In ogni caso, e anche quando si possono cumulare altri benefici, non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi più di cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego;

7) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, per i mutilati ed invalidi del lavoro e per i mutilati ed invalidi civili.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa.

Sono inoltre esclusi dal beneficio suddetto gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelle contemplate dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa;

b) per le vedove e per gli orfani di guerra, dei caduti per causa di servizio, dei caduti sul lavoro, nonchè per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta:

a) per gli aspiranti che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano impiegati civili di ruolo nelle amministrazioni dello Stato ovvero operai di ruolo dello Stato;

b) per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè per i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, che siano in possesso degli altri necessari requisiti.

Art. 4.

Inammissibilità

Non possono partecipare al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una

pubblica amministrazione. Non possono, altresì, partecipare, a norma dell'art. 128, comma secondo, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), dello stesso testo unico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Art. 5.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata in conformità dello schema esemplificativo di cui allo allegato *B*, dovranno essere spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o presentate direttamente all'Azienda di Stato per i servizi telefonici - Direzione centrale personale e affari generali, reparto 1°, sezione 1ª, via Cristoforo Colombo, 283 - 00100 Roma, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. In caso di spedizione a mezzo di raccomandata, farà fede, ai fini della presentazione in termini, il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Per le domande presentate direttamente alla predetta Direzione centrale personale e affari generali, ai candidati verrà rilasciata all'atto della presentazione, apposita ricevuta contenente il bollo a data e la firma del funzionario ricevente.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio (con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale);

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti, significandone la natura;

f) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'università e della data in cui il titolo stesso è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendano, indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

l) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 6.

Data dei requisiti

I requisiti prescritti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. I requisiti che costituiscono titolo di precedenza o di preferenza nella nomina, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 11.

Art. 7.

Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso potrà essere disposta in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, soltanto per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 8.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto ministeriale, sarà composta da un presidente, scelto tra i magistrati amministrativi o ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente, e da altri quattro membri, due dei quali docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame e due impiegati delle carriere direttive dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici con qualifica non inferiore a ispettore capo, direttore di divisione ed equiparate.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Art. 9.

Programma - Votazione

L'esame consterà di due prove scritte e di un colloquio, in base al programma annesso al presente decreto (allegato *A*).

Saranno ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nel colloquio.

Art. 10.

Diario degli esami

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 25 e 26 maggio 1973 con inizio alle ore otto, nel palazzo degli esami, via G. Induno 4, Roma.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza ulteriore avviso, alle ore 8 dei giorni sopra indicati presso la suddetta sede per sostenere dette prove.

I candidati che conseguiranno l'ammissione al colloquio, riceveranno comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna prova scritta.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Gli ammessi al concorso dovranno esibire, all'inizio di ciascuna prova di esame, uno dei seguenti documenti di identità personale non scaduto di validità:

a) carta di identità;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente da una amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo) munita della firma dell'aspirante, autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio.

Art. 11.

Titoli preferenziali

I concorrenti che abbiano superato il colloquio, debbono inviare a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o presentare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 5) all'Azienda di Stato per i servizi telefonici - Direzione centrale personale e affari generali, reparto 1°, sezione 1ª, via Cristoforo Colombo, 283 - 00100 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto il predetto colloquio, gli eventuali documenti relativi ai titoli di preferenza e di precedenza nella nomina, di cui alle seguenti lettere:

a) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, in carta da bollo e di data non anteriore a tre mesi dalla data in cui avranno sostenuto il colloquio.

I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli ex combattenti e categorie assimilate ed i partigiani combattenti dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare annotata delle eventuali benemerenze di guerra, ovvero la prescritta dichiarazione integrativa, su carta da bollo;

c) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci dalla prigionia dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare, ovvero la prescritta attestazione di prigionia, su carta da bollo;

e) i reduci civili dalla deportazione o dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale dovranno produrre un'attestazione, su carta da bollo, del prefetto della provincia di residenza;

f) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante un'attestazione, su carta da bollo, rilasciata dal prefetto della provincia di residenza.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana; i profughi dall'Egitto, dall'Algeria, dalla Tunisia, da Tangeri e dagli altri paesi africani, anche un'attestazione, in carta da bollo, rilasciata dal Ministero degli affari esteri o dall'autorità consolare;

g) i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, i mutilati ed invalidi civili per i fatti di guerra, i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi altoatesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana, di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido e la categoria di pensione;

h) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi dall'amministrazione centrale al cui servizio l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (*Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 1948, n. 83);

i) i mutilati ed invalidi civili dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili;

l) i mutilati ed invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, attestante la loro qualifica rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

m) gli orfani di guerra o equiparati e gli orfani della lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra.

In tale categoria rientrano anche gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 92;

n) gli orfani dei caduti per servizio o equiparati produrranno una dichiarazione, su carta bollata, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il genitore prestava servizio;

o) gli orfani dei caduti sul lavoro o equiparati dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

p) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicati nella precedente lettera *g*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre o un attestato dell'Opera nazionale mutilati ed invalidi di guerra rilasciato a nome del genitore, indicante la categoria di pensione ovvero il decreto di concessione della pensione o la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore;

q) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione con l'indicazione della categoria, oppure il modello 69-*ter* rilasciato a nome del genitore o il decreto di concessione della pensione;

r) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre sono mutilati od invalidi del lavoro ovvero apposita attestazione, su carta da bollo, rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

s) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *m*), *n*) ed *o*) ovvero dei certificati dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, nonchè gli equiparati alle predette categorie, dovranno presentare un certificato, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove non rimaritate dei caduti in guerra e degli altri caduti indicati nella precedente lettera *m*) potranno comprovare tale loro condizione anche mediante l'apposito mod. 331, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio potranno comprovare tale loro condizione anche mediante una apposita dichiarazione, in carta bollata, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio.

Le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro potranno comprovare tale loro condizione anche mediante un certificato, su carta bollata, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

t) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, dovranno produrre copia integrale, in competente bollo, dello stato matricolare rilasciata dall'amministrazione competente, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio;

u) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio non di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa la Azienda di Stato per i servizi telefonici, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'amministrazione competente, dal quale risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso;

v) i dipendenti pubblici che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dalle competenti amministrazioni.

Gli invalidi di guerra, gli invalidi civili di guerra, i profughi, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove di guerra, per fatto di guerra, per servizio o del lavoro potranno produrre — in luogo dei documenti di cui alle precedenti lettere *f*), *g*), *h*), *i*), *l*), *m*), *n*) ed *o*) — un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante l'iscrizione nell'apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

I congiunti dei caduti di cui alle precedenti lettere *m*), *n*) ed *o*) ed i figli degli invalidi di cui alle lettere *g*), *h*) ed *l*) dovranno — ove occorra — integrare il documento prodotto con un certificato del sindaco dal quale risulti il rapporto di parentela che intercorre tra il concorrente ed il caduto o lo invalido cui il documento stesso si riferisce.

Tutti i candidati, compresi coloro che si trovino in stato di indigenza, hanno l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati, in carta da bollo, eccettuati quelli indicati alle lettere *g*) ed *h*).

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresi quelli prodotti all'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Allo scopo di consentire il riscontro dei documenti in caso di presentazione diretta all'Azienda di Stato per i servizi telefonici, i candidati dovranno allegare una distinta, in duplice copia, dei documenti prodotti. Al candidato verrà restituita una delle copie con bollo a data e firma del funzionario ricevente, a titolo di ricevuta.

Non si terrà conto dei documenti spediti (farà fede, in tal caso, il timbro a data dell'ufficio postale accettante) o presentati dopo la scadenza del termine indicato al primo comma del presente articolo.

Art. 12.

Graduatoria di merito - Riserva dei posti Decretazione dei vincitori

La graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei verrà formata secondo l'ordine del punteggio complessivo ottenuto dai medesimi (stabilito a norma dell'ultimo comma del precedente art. 9).

A parità di voto saranno poi applicate, sulla scorta dei documenti di cui al precedente art. 11, le preferenze di cui all'art. 5, commi quarto e quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno pubblicate nel bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I posti messi a concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria, con l'osservanza delle disposizioni che prevedono riserve di posti.

Art. 13.

Documentazione di rito

I concorrenti inclusi nella graduatoria dei vincitori, nonchè quelli utilmente collocati nella graduatoria degli idonei, saranno invitati con lettera raccomandata ad inviare o presentare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 5) all'Azienda di Stato per i servizi telefonici - Direzione centrale personale e affari generali, reparto 1°, sezione 1ª, via Cristoforo Colombo, 273, 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza i seguenti documenti:

1) diploma originale di laurea di cui al precedente art. 2.

In luogo del suddetto diploma i candidati potranno produrre copia di esso, su carta da bollo, autenticata dal notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, è consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta da bollo, dal quale risulti che esso lo sostituisce a tutti gli effetti, ovvero copia autentica di esso.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero, tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato allo estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio, trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi quale titoli preferenziali;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato su carta da bollo rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi civili e per i mutilati ed invalidi del lavoro, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Anche nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, e dell'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dalla autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (esercito o aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati ai numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento dell'invito alla presentazione dei documenti stessi.

Tutti i candidati, a qualsiasi categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo la eccezione di cui al penultimo comma dell'art. 14.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresi quelli prodotti all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Roma e per gli atti e documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con la osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La mancata o tardiva presentazione anche di un solo documento comporta la decadenza dal diritto alla nomina.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 14.

Documentazioni ridotte e supplementari

I concorrenti che appartengono al personale civile di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, dovranno produrre, sempre entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di ricevimento del relativo invito, soltanto i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del precedente art. 13 e la copia integrale dello stato matricolare civile di cui alla lettera *t*) del precedente art. 11, ove non sia stata già trasmessa.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti ai Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, delle guardie di finanza, degli agenti di custodia e dell'Arma dei carabinieri, dovranno presentare, nel ripetuto termine di giorni quarantacinque, soltanto i seguenti documenti:

1) diploma originale di laurea;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato di godimento dei diritti politici;
4) certificato generale del casellario giudiziale;
5) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro appartenenza al Corpo stesso e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

I concorrenti che appartengono al personale civile non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, anche se appartenente all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre per intero la documentazione di cui al precedente art. 13.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aereonautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata, della autorità militare.

Coloro che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali o di polizia produrranno copia dei relativi provvedimenti.

Gli ex dipendenti degli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno presentare un certificato in carta da bollo, rilasciato dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, dal quale risulti la data della cessazione del rapporto di impiego.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del precedente art. 13, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza; gli altri documenti, compresa la domanda di ammissione, dovranno essere redatti in competente bollo.

Anche le suddette documentazioni ridotte e supplementari dovranno essere inviate o presentate (con le stesse modalità previste per l'invio dei documenti di cui al precedente art. 13) all'Azienda di Stato per i servizi telefonici, Direzione centrale personale e affari generali, reparto 1°. sezione 1ª, via Cristoforo Colombo, 283 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di ricevimento del relativo invito a pena di decadenza.

Art. 15.

Periodo di prova e nomina in ruolo

I vincitori del concorso che, entro il termine perentorio di cui all'art. 13 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, saranno nominati in prova, per un periodo non inferiore a sei mesi, con le competenze iniziali spettanti per legge e con la qualifica di consigliere o equiparato.

Trascorso il periodo di prova, gli impiegati in prova, previo giudizio favorevole della commissione centrale per il personale saranno definitivamente confermati in ruolo con decreto del Ministro.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato.

In tal caso spetterà all'impiegato un'indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che provengano da una carriera corrispondente di altra amministrazione, presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso.

I vincitori del concorso che avranno conseguito la nomina in prova, qualora non assumano servizio senza giustificato motivo nella sede assegnata entro il termine stabilito decadranno dalla nomina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 4 gennaio 1973

Il Ministro: GIOIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1973
Registro n. 6 Poste, foglio n. 4

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

1ª Prova

Elettrotecnica ed elettronica generale.

1) Teoria generale delle macchine elettriche - Dinamo Motori a corrente continua Alternatori Vari tipi di motore a corrente alternata Convertitori e convertitrici Trasformatori

2) Teoria generale dei raddrizzatori di corrente alternata - Raddrizzatori a secco - Accumulatori.

3) Analisi armonica - Sviluppi in serie ed integrale di Fourier - Spettri di Fourier delle principali funzioni reali - Trasformata di Laplace - Trasformate di funzioni notevoli.

4) Teoria dei quadripoli - Quadripoli simmetrici - Impedenze immagine, iterativa, caratteristica e relative costanti di trasduzione - Distorsioni lineari e non lineari - Trasferimento energetico tra due bipoli attraverso un quadripolo generico.

5) Teoria delle linee omogenee - Costante di propagazione ed impedenza caratteristica - Velocità di fase e di gruppo - Onde progressive e stazionarie.

6) Teoria generale della propagazione di un campo elettromagnetico in un mezzo omogeneo, isotropo, illimitato - Onde piane - Velocità di fase e di gruppo - Impedenza caratteristica di un mezzo dielettrico - Attenuazione in un mezzo assorbente - Vettore di Poynting.

7) Campo elettromagnetico di un elemento rettilineo di corrente - Campo radiativo di una spira di corrente - Densità di potenza irradiata - Potenza totale irradiata da un dipolo elementare.

8) Influenza del suolo sulla propagazione delle onde elettromagnetiche - Caso di due antenne sopraelevate su un terreno piano di conduttività elevata - Riflessione su suolo sferico - Caso di due antenne vicine al suolo - Attenuazione della onda superficiale dovuta all'assorbimento del terreno.

9) Influenza della troposfera - Raggio virtuale terrestre - Propagazione nella ionosfera - Caratteristiche di propagazione delle onde elettromagnetiche nelle diverse gamme di frequenze.

10) Teoria generale dei circuiti oscillanti - Frequenza di risonanza e costante di tempo.

11) Teoria generale dell'amplificazione - Amplificatori di classe A, B, C e di classe mista - Amplificatori con reazione negativa - Amplificatori a impedenza negativa - Impiego dei tubi termoionici e dei componenti elettronici allo stato solido negli amplificatori.

12) La reazione positiva - Oscillatori e multivibratori.

13) Teoria generale della modulazione e della rivelazione - Modulazione di ampiezza, di fase e di frequenza di portanti sinusoidali e impulsate - Dispositivi di modulazione e demodulazione a tubi e con componenti elettronici allo stato solido.

14 Unità di misura elettriche e magnetiche con particolare riguardo al sistema Giorgi - Misure di corrente, di tensione e di potenza - Misure di resistenza, di capacità e di induttanza.

15) Misura del fattore di merito di un circuito oscillante - Misure di frequenza e di deviazione di frequenza - Misure oscillografiche - Misure di potenza irradiata - Misure di campo radiativo.

2ª Prova

Tecnica telefonica.

1) Caratteristiche generali degli apparecchi telefonici - Principali nozioni di telefonometria.

2) Centrali urbane a commutazione manuale - Generalità sulla commutazione automatica urbana - Commutatori automatici dei vari sistemi - Costituzione delle reti urbane - Progetto di massima di una rete urbana.

3) Centrali interurbane dei vari tipi - Generalità sulla commutazione interurbana - Costituzione delle reti distrettuali e interdistrettuali - Nozioni sulla teleselezione interurbana.

4) La segnalazione sui circuiti interurbani - Nozioni sui principali sistemi di segnalazione manuale ed automatica impiegati sui circuiti telefonici.

5) Teoria del traffico telefonico - Rendimento dei fasci perfetti - Fasci imperfetti e fasci deviati - Proporzionamento di massima di una centrale automatica del sistema passo a passo e del sistema a registro.

6) Teoria del trasformatore differenziale - Vari tipi di trasformatori differenziali - Attenuazione di equilibrio - Punto di fischio - Stabilità di un circuito telefonico - Linee artificiali di equilibrio.

7) Costituzione dei cavi a coppie simmetriche e a coppie coassiali terrestri e sottomarini - Cenni sui metodi di posa e di giunzione.

8) Costanti primarie e secondarie delle coppie simmetriche - La pupinizzazione - Formule approssimate per le costanti secondarie delle linee pupinizzate - Influenza della carica e del passo sulle caratteristiche di trasmissione delle linee pupinizzate - Sistemi di pupinizzazione.

9) Diafonia intrinseca - Para e telediafonia - Scarto di diafonia - Valori di diafonia prescritti per i cavi - Relazioni tra la diafonia e gli squilibri capacitivi od induttivi - Doppia paradiafonia - Paradiafonia riflessa - Telediafonia non compensabile - Bilanciamento dei cavi pupinizzati e dei cavi non caricati.

10) Teoria della trasmissione su coppie coassiali - Velocità di fase e di gruppo - Costante di propagazione e impedenza caratteristica - Influenza delle variazioni termiche sulle costanti secondarie di trasmissione.

11) Generalità sui metodi di trasmissione multicanale - Piani di modulazione per i principali sistemi a divisione di frequenza su coppie simmetriche e su coppie coassiali - Apparecchiature di modulazione - Generazione delle frequenze portanti - Frequenze pilota di gruppo.

12) Costituzione dei sistemi a grande capacità su cavi a coppie coassiali - Amplificazione - Equalizzazione - Regolazione automatica di linea.

13) Teoria generale delle guide d'onde elettromagnetiche - Caratteristiche di trasmissione di una guida di onde elettromagnetiche a sezione rettangolare e circolare.

14) Antenne filiformi - Distribuzione della corrente - Antenna marconiana - Cortine di dipoli - Antenne rombiche - Antenne per microonde - Nozione di guadagno e di area efficace - Diagrammi di irradiazione.

15) Ponti radio - Vari tipi di canalizzazione delle bande di frequenza - Descrizione di un collegamento in ponte radio a microonde.

16) Concetti fondamentali sull'impiego di circuiti telefonici per la trasmissione telegrafica - Vari tipi di trasmissione telegrafica - Sistemi di telegrafia armonica - Nozioni principali sulla trasmissione dei dati e sulla trasmissione di fac-simile.

17) Descrizione e progetto di massima di una stazione di energia per l'alimentazione di un impianto di telecomunicazioni.

18) Nozioni sulle interferenze e sui disturbi tra linee di energia e linee di telecomunicazioni e sui metodi e gli accorgimenti per la protezione degli impianti di telecomunicazioni.

COLLOQUIO

(oltre le materie oggetto delle prove scritte)

1) Norme principali sullo statuto giuridico degli impiegati civili dello Stato e sulla contabilità generale dello Stato.

2) Legislazione relativa all'organizzazione dei servizi telefonici ed all'ordinamento dell'A.S.S.T.

3) Lettura e traduzione estemporanea della lingua inglese di brani di letteratura tecnica.

Il Ministro: GIOIA

ALLEGATO *B*

Schema esemplificativo della domanda di partecipazione al concorso da redigere su carta da bollo.

All'Azienda di Stato per i servizi telefonici - Direzione centrale personale e affari generali - Reparto 1° - Sezione 1ª — Via Cristoforo Colombo n. 283 — 00100 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome) . . . . nato il . . . . . nel comune di . . . . . (provincia di . . . .) domiciliato in via/piazza . . . . . . n. . c.a.p. . . . comune . . . . . (provincia di . . . .) chiede di essere ammesso al concorso per esami a cinquantacinque posti di consigliere o equiparato nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Fa presente di aver diritto alla elevazione del limite massimo di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè . . . . (1).

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (2);

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (3);

d) di essere in possesso del diploma di laurea in . . . . . . conseguito presso l'Università di . . . . in data . . . . . .;

e) di avere conseguito il diploma di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere in data . . . . .;

f) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . (4);

g) di essere disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi destinazione;

h) di non aver prestato servizio presso amministrazioni statali ovvero di prestare servizio presso l'Amministrazione . con la qualifica di . . presso la quale è stato assunto il . . ovvero di aver prestato servizio presso l'Amministrazione con la qualifica di . . dal . al . . (precisare la causa di risoluzione del rapporto d'impiego o di lavoro);

i) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (5) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Data .

Firma (6)

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviate le eventuali comunicazioni (con relativo numero di codice di avviamento postale)

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, il 32° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti di cui all'art. 3 del bando, che danno titolo alla elevazione del suddetto limite di età.

(2) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il ., di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . ovvero perchè riformato o rivedibile o perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(5) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(6) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata; per i dipendenti statali il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

N.B. — Le generalità dell'aspirante al concorso (cognome, nome, data di nascita, comune e provincia di nascita) e la residenza (via, piazza e numero civico, codice di avviamento postale, comune e provincia) debbono essere riportate nell'ordine indicato nello schema di domanda.

(1051)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diario delle prove scritte del concorso, per esami, a novantasette posti di uditore giudiziario

Le prove scritte del concorso per esami a novantasette posti di uditore giudiziario, indetto con il decreto ministeriale 3 luglio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 28 luglio 1972, saranno espletate in Roma, nel palazzo degli esami, in via G. Induno n. 4, e nel Palazzo dello sport, in viale dell'Umanesimo all'E.U.R., nei giorni 2, 3 e 4 aprile 1973, con inizio alle ore 8.

(2561)

REGIONE PIEMONTE

Sostituzione del segretario della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Alessandria.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto del medico provinciale di Alessandria n. 1831 in data 18 luglio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 199 del 1° agosto 1972, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami ai posti di medico condotto vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1970;

Visto il telegramma n. 300.VIII.1672.II.2.C. del 20 gennaio 1973, con il quale il Ministero della sanità, avendo la dott.ssa Luisa Fabrizi (nominata segretaria della predetta commissione) presentate le dimissioni, designa in sostituzione il dott. Carlo Capotorto;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

In sostituzione della dott.ssa Luisa Fabrizi, è nominato quale segretario della commissione di cui in premessa il dott. Carlo Capotorto, funzionario amministrativo-direttivo del Ministero della sanità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel « Bollettino Ufficiale » della regione Piemonte, nel Foglio annunzi legali della provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Alessandria, dell'ufficio del medico provinciale di Alessandria e dei comuni interessati.

Alessandria, addì 22 gennaio 1973

p. *Il presidente*
Il medico provinciale: SIRCANA

(1067)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANIA

Nomina di un vincitore del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Catania

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 9545 del 30 dicembre 1970, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario vacanti in provincia di Catania alla data del 30 novembre 1970, e riguardanti il consorzio di Calatabiano - Fiumefreddo - Piedimonte Etneo, ed i comuni di Licodia Eubea, Militello Val Catania, Vizzini e Zafferana Etnea;

Visto il precedente decreto n. 9686 del 18 dicembre 1972, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel predetto concorso;

Viste le domande presentate dai concorrenti con l'indicazione delle sedi richieste in ordine di preferenza;

Considerato che il dott. Vasta Mario, classificato in graduatoria al quarto posto ha accettato il conferimento del posto di ufficiale sanitario del consorzio di Calatabiano, Fiumefreddo e Piedimonte Etneo;

Visti gli articoli 36 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 282;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Vasta Mario, medico chirurgo, nato ad Acicatena il 4 agosto 1945 è dichiarato vincitore del posto di ufficiale sanitario del consorzio di vigilanza igienica e profilassi di Calatabiano, Fiumefreddo e Piedimonte Etneo;

Il dott. Vasta è, pertanto, nominato ufficiale sanitario del predetto consorzio per il prescritto periodo di esperimento, a norma degli articoli 24 e seguenti del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e dovrà assumere servizio il 16 febbraio 1973.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, in quella della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale ed a quello della prefettura e del comune interessato.

Catania, addì 15 gennaio 1973

Il medico provinciale: GALIA

(933)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 15 dicembre 1972, n. 24.
Provvidenze per favorire il credito di conduzione.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 56 *del* 19 *dicembre* 1972)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata, per l'anno 1972, la spesa di lire 120.000.000 per la concessione di contributi agli imprenditori agricoli, singoli od associati, e alle cooperative agricole al fine di abbattere al 3% il tasso di interesse annuo dei prestiti di conduzione, assunti presso gli istituti e gli enti esercenti il credito, per gli scopi di cui all'art. 2, n. 1, della legge 5 luglio 1928, n. 1760.

Art. 2.

Le modalità di erogazione dei prestiti agevolati di cui allo articolo precedente ed i rapporti con gli istituti e gli enti esercenti il credito sono regolati da apposita convenzione.

Nella convenzione dovrà stabilirsi:

che i prestiti sono accordati con preferenza ai coltivatori diretti, singoli od associati ed alle cooperative, in modo particolare a quelle che gestiscono impianti di conservazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici;

che il tasso di interesse praticato dall'Istituto od ente finanziatore non deve essere superiore a quello fissato con decreto ministeriale, previsto dall'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e che il contributo provinciale deve corrispondere alla differenza tra il suddetto tasso e il 3% a carico del beneficiario.

Art. 3.

Ai fini del controllo preventivo, gli istituti e gli enti convenzionati devono inviare alla giunta provinciale, ad istruttoria ultimata, un elenco in duplice copia delle domande di prestito presentate con l'indicazione del relativo esito.

Gli elenchi devono contenere i nominativi dei richiedenti, l'estensione dell'azienda agricola, gli importi, le durate e le causali dei prestiti.

La giunta provinciale approva le richieste meritevoli del contributo e restituisce un esemplare dell'elenco con l'indicazione delle richieste approvate all'istituto o all'ente convenzionato.

Spetta all'assessorato provinciale competente effettuare gli opportuni controlli presso le aziende agricole beneficiarie.

Art. 4.

Alla liquidazione del contributo, nei limiti delle assegnazioni disposte con deliberazione della giunta provinciale a favore di ciascun istituto o ente convenzionato, si provvede sulla base di appositi rendiconti, prodotti dall'istituto od ente medesimo, rimanendo l'istituto od ente finanziatore responsabile dell'impiego delle somme erogate conformemente alle modalità indicate nella convenzione di cui al precedente articolo 2.

Art. 5.

All'onere di lire 120.000.000, derivante dall'attuazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1972, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo 5900 dello stato di previsione della Spesa Tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario.

Art. 6.

Nello stato di previsione della Spesa Tabella *B* per lo esercizio finanziario 1972, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 5900 Categ. XIV Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso L 120.000.000

Di nuova istituzione:

Cap. 4365 Categ. X Provvidenze a favore delle imprese agricole per favorire il credito di conduzione L. 120.000.000

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Il presidente della giunta provinciale
KESSLER

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

(383)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato S.